

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

Provincia di Como

Codice Fiscale: 03686280136

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 10 Registro Deliberazioni del 30-07-2020

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Grandi Marcello	P	Pozzi Edio	P
Vitali Fabrizio	P	Colombo Mario	A
Volpi Donata Amedea Candida	P	Manzoni Roberto	P
Ali' Nicola	P	Fasoli Albino	P
Molli Giuliano	P	Nati Claudio	P
Molteni Luca	P		

Presenti...: 10

Assenti...: 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Nin Dott.ssa Mara.

Il Signor Grandi Marcello, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020** -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge Regionale 28.12.2016 n. 32, pubblicata sul B.U.R.L. – Supplemento n. 52 del 30.12.2016, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è stato istituito, a seguito di fusione tra i Comuni di Lanzo d'Intelvi, Pello Intelvi e Ramponio Verna, il nuovo Comune di Alta Valle Intelvi;

Richiamato l'art. 1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, a tenore del quale *“I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”*;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Ritenuto, pertanto, di dover unificare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, a partire dall'anno 2020, al fine di avere un' imposizione tariffaria identica per tutto il territorio del Comune di Alta Valle Intelvi;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica....

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30/12/2019 con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Visto il Decreto Legge n. 18/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2020-2022 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU essendo i Comuni soppressi di Lanzo D'Intelvi, Pello Intelvi e Ramponio Verna compresi in aree montane ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984 e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale del 4 giugno 1993, n. 9/249;

Dato atto che il valore della base imponibile per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, si conferma per l'esercizio finanziario 2020 i valori venali per le aree fabbricabili approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010 per il Comune soppresso di Lanzo D'Intelvi, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2014 per il Comune soppresso di Pello Intelvi, e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014 per il Comune soppresso di Ramponio Verna;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU (legge n. 160/2019) adottato con deliberazione consiliare in data odierna;

Atteso, che occorre determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 per tutto il territorio del Comune di Alta Valle Intelvi, come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00 Detrazione € 200,00
2	Altri fabbricati e aree edificabili	10,30
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
4	Immobili merce	1,00

Sentito il Consigliere Sig. Manzoni che, per quanto concerne l'IMU ALTRI FABBRICATI, propone di portare l'aliquota al 10 ‰ in quanto solo Lanzo "beneficia" del 0,3 per mille mentre Ramponio e Pello rimangono addirittura invariati al 10,30. Propone di emendare l'ammontare dell'aliquota e portarla al 10,00 per mille in modo che tutti "beneficino" di miglioramenti economici seppur minimi, ma come da principi costituzionali della fusione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con n. voti 7__ favorevoli, n. voti __2__ contrari (Consigliere Nati e Consigliere Manzoni) resi nei modi di legge, e n. _1_ astenuto (Cons.Fasoli)

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2020, per tutto il territorio del Comune di Alta Valle Intelvi, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,0 Detrazione € 200,00
2	Altri fabbricati e aree edificabili	10,30

3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
4	Immobili merce	1,0

2. Di confermare per l'esercizio finanziario 2020 i valori venali per le aree fabbricabili approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010 per il Comune soppresso di Lanzo D'Intelvi, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2014 per il Comune soppresso di Pello Intelvi, e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014 per il Comune soppresso di Ramponio Verna;
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio **14 ottobre 2020**;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0 e contrari n. 0 espressi dai n. 10 Consiglieri presenti, dei quali n. 10 votanti, resa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Alta Valle Intelvi, 22-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Alta Valle Intelvi, 22-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Grandi Marcello

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 25-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Alta Valle Intelvi, 25-08-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2020

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Alta Valle Intelvi, 30-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara